Regione Umbria - Assemblea legislativa

QT 3 - Emergenza abitativa del Comune di Terni

14 Novembre 2023
In sintesi

Discussa l’interrogazione a risposta immediata di Thomas De Luca (M5S). L’assessore Enrico Melasecche risponde: “Esiste la possibilità di derogare ai requisiti richiesti per le assegnazioni ordinarie, sebbene in via provvisoria relativamente allo stato di bisogno. Il Comune di Terni non ha tenuto conto dei poteri di cui dispone”

(Acs) Perugia, 10 novembre 2023 - L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha discusso l’interrogazione a risposta immediata del consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) relativa alle “criticità relative al bando di emergenza abitativa del Comune di Terni”.

Illustrando l’atto ispettivo, De Luca ha chiesto di chiarire “quale sia la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli della legge regionale 23/2003, che disciplinano l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, e se nella fattispecie l’articolo 34 costituisca una deroga specifica alla norma generale dell’articolo 30, definendo quindi in contrasto con la stessa legge qualsiasi esclusione delle domande presentate in assenza dei requisiti dell’articolo 29 operata dal Comune di Terni in virtù dell’avviso approvato. Nell’avviso pubblico emesso dal Comune di Terni si identificano dapprima i requisiti dell’articolo 29 della legge regionale n.23/2003 come un prerequisito necessario alla presentazione della domanda per l’assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, salvo poi, alla fine dello stesso articolo dell’avviso, riportare il comma 5: ‘nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 della stessa legge necessari ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni’. Tali requisiti e tale deroga sono palesemente in contraddizione tra loro e l’avviso del Comune di Terni appare in totale contrapposizione con le disposizioni della legge regionale 23/2003 per quanto riguarda le norme relative alle assegnazioni per emergenza abitativa che sono in deroga alle norme per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale sociale. Appare lapalissiano per cui che i requisiti di cui all’articolo 29 della legge regionale n.23/2003, ‘Requisiti soggettivi per l'assegnazione’ non debbano essere posseduti da coloro che presentano la domanda, come invece descritto nell’avviso pubblico del Comune di Terni”.

L’assessore Enrico Melasecche ha risposto che “il bando del Comune di Terni non ha colto le specifiche e le deroghe che la norma regionale consente per fronteggiare situazioni emergenziali e la finalità delle norme che disciplinano l’assegnazione degli alloggi in presenza di emergenza abitativa. La norma è pensata per sostenere le persone che si trovano in situazioni di emergenza previste dalla legge regionale. Esiste quindi la possibilità di derogare ai requisiti richiesti per le assegnazioni ordinarie, sebbene in via provvisoria relativamente allo stato di bisogno. Il legislatore regionale ha conferito ai Comuni un ampio potere discrezionale per fronteggiare le situazioni emergenziali . Appare quindi singolare quanto fatto dal Comune di Terni, che non ha tenuto conto dei poteri di cui dispone, danneggiando i cittadini in situazione di disagio”.

Il consigliere De Luca ha risposto ringraziando l’assessore per la risposta: “Serve un approccio più istituzionale possibile. Mi auguro che il Comune intervenga per dare risposte alle famiglie che rischiano di non avere una casa dove vivere e che invece con le risorse messe a disposizione dalla Regione possono trovare delle risposte”. MP/

Source URL: *http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-3-emergenza-abitativa-del-comune-di-terni*

List of links present in page

- http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/qt-3-emergenza-abitativa-del-comune-di-terni